



---

## ***RUOLO E COMPITI DEL C.T. DI PARTE***

---

***Ing. Antonio G. Zecchinelli***  
*Membro Commissione C.T.U.*  
*Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma*

*Roma, 13/12/2024*



## ***Indice***

- 1) Codice di procedura Civile Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte***
- 2) Quando E Come Viene Nominato***
- 3) Il Valore Della Consulenza Tecnica Di Parte***
- 4) Natura Del Rapporto Con La Parte***
- 5) La Responsabilità Del Consulente Tecnico Di Parte***
- 6) Ruolo del CTP nella formulazione dei quesiti al CTU***
- 7) Ruolo del CTP del ricorrente nelle fasi antecedenti la citazione in giudizio***
- 8) Buone prassi procedurali per CTP***



## **1) Codice di procedura Civile Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte**

### **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

#### **Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte**

***(omissis) Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del Giudice, può partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del Giudice, per chiarire e svolgere, con autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.***



## **1) Codice di procedura Civile Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte**

***Il Consulente Tecnico di Parte rappresenta la parte stessa nel limitato ambito delle indagini tecniche e pertanto riveste il ruolo di ausiliario della parte.***

**Il compito del Consulente è:**

- redigere una relazione tecnica per la fase istruttoria da allegare al fascicolo di parte;***  
***presenziare alle indagini eseguite in contraddittorio con il CTU;***  
***partecipare alle udienze allorquando vi interviene il CTU; presentare osservazioni e istanze per iscritto nel processo verbale delle operazioni peritali;***
- produrre note critiche alla prima relazione di consulenza tecnica (ex art, 195 Codice di Procedura Civile) nel termine disposto dal Giudice.***



## **1) Codice di procedura Civile Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte**

***Il Consulente Tecnico di Parte, quindi, è il professionista in grado motivare tecnicamente le richieste della parte presumibilmente con maggiore competenza tecnica della parte stessa e del suo difensore.***

***La funzione primaria del CTP, è quella di verificare e controllare l'operato del consulente del Giudice, esponendo le ragioni tecniche della parte assistita in relazione agli obiettivi e alle finalità della consulenza tecnica d'ufficio.***



## **1) Codice di procedura Civile Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte**

***Il Consulente Tecnico di Parte non presta giuramento e non è soggetto alle norme relative all'astensione e alla riconsulenza.***

***Al fine del contraddittorio tecnico, il CTU deve consentire la partecipazione attiva dei Consulenti delle Parti, informarli di ogni iniziativa attinente le indagini, consegnare loro una copia dei documenti acquisiti durante le indagini affinché possano eseguire i medesimi accertamenti.***



## **2) QUANDO E COME VIENE NOMINATO**

### **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

#### ***Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte***

***Il Giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente (art. 191 Codice di procedura Civile), assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (articoli 91, 145,146 Disposizioni per l'Attuazione del Codice di procedura Civile)***

#### ***Art. 87. Assistenza degli avvocati e del Consulente Tecnico***

***La parte può farsi assistere da uno o più avvocati e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice (art. 201)***



## **2) QUANDO E COME VIENE NOMINATO**

### ***Disposizioni Per L'attuazione Del Codice Di Procedura Civile***

#### ***Art. 91. Comunicazioni a Consulenti di parte***

***Nella dichiarazione di cui all'art. 201, comma 1 del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.***

***Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 191 e 201 del Codice di Procedura Civile.***

***L'art. 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del consulente tecnico d'ufficio, il Magistrato assegna un termine entro cui la parte deve nominare il suo consulente tecnico di parte. Qualora il Giudice non abbia indicato alcun termini, si ritiene che le parti potranno individuare i propri consulenti tecnici fino a quando il CTU non abbia dato inizio alle operazioni peritali.***



## 2) QUANDO E COME VIENE NOMINATO

### **Art. 225 CPP — Nomina del consulente tecnico**

**comma 1 recita:**

***"Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti".***

***Diverso dall'art. 201 del CPC che prescrive: "Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico".***



## 2) QUANDO E COME VIENE NOMINATO

*La scelta di ricorrere all'ausilio del consulente di parte è demandata alla discrezione della parte, che può comunque presenziare alle operazioni peritali per mezzo del solo difensore, nonché esprimere direttamente ogni opportuna valutazione sull'indagine svolta dal CTU, qualora ne abbia le competenze tecniche.*

*Nella prassi il CTP viene nominato qualora la parti necessitino di competenze tecniche di cui non dispongono a supporto delle proprie pretese. La sua nomina è subordinata a quella del CTU.*

*A differenza del CTU, il CTP non deve essere iscritto all'Albo del Tribunale, pertanto non è soggetto a particolari limitazioni se non all'obbligo di iscrizione all'Albo professionale. Resta inteso che se verrà nominato un CTP anche iscritto all'Albo del Tribunale il vantaggio per il cliente sarà quello di avere un consulente di parte che si muoverà nella complessa procedura di un giudizio con maggior efficacia.*



## **2) QUANDO E COME VIENE NOMINATO**

***IL CTP deve essere consapevole che in occasione delle operazioni peritali non può farsi sostituire, delegando un terzo, né può farsi assistere da propri ausiliari, salvo espressa autorizzazione del GIUDICE***



### **3) IL VALORE DELLA CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

*La relazione di parte rappresenta un atto difensivo privo di "autonomo valore probatorio": di conseguenza il Giudice di merito non è obbligato ad analizzarne o a confutarne i contenuti, qualora i suoi convincimenti siano contrari ad essa e conformi al parere del proprio Consulente (Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 29 gennaio 2010, n. 263)*

*Uguale valenza hanno le dichiarazioni rese dal consulente della parte: sono prive di valore confessorio non essendo vincolanti per la parte rappresentata (Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 15 dicembre 2003 n. 19189)*



### **3) IL VALORE DELLA CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

***Il Giudice, nonostante possa recepire le conclusioni del proprio consulente e ignorare i risultati della consulenza di parte, è tenuto a prenderle in considerazione qualora le stesse siano fondate.***

***Le stesse considerazioni meritano le perizie giurate, depositate da una parte che non hanno valenza probatoria ma solo indiziaria il cui apprezzamento è demandato alle valutazioni discrezionali del Giudice.***

***Se i fatti indicati dal Consulente sono confermati dal medesimo in qualità di testimone, possono acquisire valenza probatoria ed in tal caso il Giudice dovrà prenderli in considerazione nelle proprie valutazioni (Cassazione 19 maggio 1997, n. 1997)***



#### **4) NATURA DEL RAPPORTO CON LA PARTE**

***Tra il consulente e il cliente intercorre un rapporto di prestazione d'opera intellettuale.***

***Il consulente è l'ausiliario della parte, per cui le valutazioni di tale rapporto non possono influenzare l'esito della controversia.***

***Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 Codice Civile), le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato; il compenso gli è dovuto anche in caso di esito negativo della controversia.***



## **5) LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

*Lo specialista-consulente di parte contribuisce, in sinergia con l'Avvocato, ciascuno limitatamente alle proprie competenze e ruolo, alla definizione della linea difensiva del proprio assistito.*

*Le argomentazioni tecnico-scientifiche e giuridiche adottate, infatti, sostengono la posizione processuale della parte.*



## **6) Ruolo del CTP nella formulazione dei quesiti al CTU**

***IL CTP riveste un carattere di notevole importanza nell'individuare le cause delle lamentate doglianze da parte del proprio cliente e quindi è fondamentale un lavoro sinergico con il legale nella formulazione di quesiti da porre al Giudice.***



## **7) Ruolo del CTP del ricorrente nelle fasi antecedenti la citazione in giudizio**

*Il riconoscimento alla parte di farsi assistere, oltre che da uno o più avvocati, anche da un consulente tecnico è contenuta all'art. 87 del c.p.c..*

*Il c.t.p., non è altro che un ausiliario tecnico della parte e del suo difensore, al quale può essere attribuito il compito di collaborare con la parte in quanto portatore di particolari conoscenze specialistiche (diverse dalle conoscenze giuridiche proprie del difensore), necessarie per la risoluzione di questioni o per l'accertamento dei fatti in contestazione.*

*L'istituto del c.t.p. viene visto come uno strumento fondamentale per la realizzazione del diritto di difesa, in quanto per mezzo di esso si realizza proficuamente la partecipazione dei litiganti alla dialettica processuale anche nello svolgimento delle operazioni peritali.*



## ***BUONE PRASSI PROCEDURALI PER CTP***

Nell'espletamento del proprio incarico il CTP è fedele ai principi di correttezza nei confronti del CTU e dei colleghi CTP, e di lealtà nei confronti della parte assistita.

Il CTP è tenuto a operare con diligenza e in buona fede; in particolare, non può sostenere – consapevolmente – elementi falsi o errati a favore della parte assistita.

Il CTP si astiene dal contattare il CTU per questioni che devono essere discusse nel corso delle operazioni peritali nel contraddittorio tra le parti.

Il CTP deve osservare le norme deontologiche della propria professione.

Nell'espletamento dell'incarico il CTP deve conoscere i dettami del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano il processo, specificatamente per la parte riguardante lo svolgimento delle operazioni peritali.

Il CTP ha diritto di partecipare alle operazioni peritali ed ha facoltà di presentare al CTU, per iscritto o a voce, osservazioni e/o istanze sino al termine delle stesse.

Di norma, il CTP partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU.

Il CTP deve essere consapevole che in occasione delle operazioni peritali non può farsi sostituire, delegando un terzo, né può farsi assistere da propri ausiliari, salvo espressa autorizzazione del Giudice.

Il CTP, nel processo ordinario di cognizione, non può produrre documentazione nuova durante lo svolgimento delle operazioni peritali, salvo l'unanime consenso delle parti e/o l'autorizzazione in tal senso del Giudice al CTU.



## ***BUONE PRASSI PROCEDURALI PER CTP***

Il CTP opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.

Il CTP si astiene dal richiedere al CTU strumentali rinvii delle riunioni peritali già fissate, limitando tali richieste ai soli casi di stretta necessità, a meno che non vi sia stato previo accordo con i colleghi CTP.

Il CTP profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.

Il CTP è tenuto al segreto professionale; a tutela della privacy deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza leggendo gli atti e durante le operazioni peritali.

Il CTP è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del CTU e corretto nei confronti delle controparti, dei loro difensori e consulenti tecnici.

Il CTP dovrà fornire supporto tecnico alla posizione della parte assistita mediante un dialogo costruttivo con il CTU ed i colleghi CTP, affinché tutte le ragioni tecniche siano esposte al meglio sia al CTU sia al Giudice.

Il CTP non deve ostacolare il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.

Il CTP non può effettuare registrazioni audio e/o video in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti.

Il CTP, nel caso in cui proponga al CTU di eseguire ulteriori indagini rispetto a quelle da questi già previste, dovrà adeguatamente motivare la proposta.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Ing. Antonio G. Zecchinelli**